

**POSIZIONE SU:
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011**

*COMMISSIONE AMBIENTE
CAMERA DEI DEPUTATI*

APRILE 2017

**Premessa: la
Direttiva europea
n°106 del 1989**

Fin dall'emanazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, l'Ance ha sempre sostenuto la necessità e l'utilità di regolamentare l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, non solo al fine di abbattere le barriere alla libera circolazione dei prodotti da costruzione sul territorio europeo, ma anche quale strumento indispensabile agli utilizzatori di materiali e prodotti da costruzione (progettisti, imprese, direttori dei lavori, etc.) per poter confrontare, sulla base di uniformi criteri di misura e controllo delle diverse caratteristiche, prodotti analoghi offerti sul mercato dai diversi fabbricanti.

Capitava spesso, infatti, che prodotti analoghi di diversi fabbricanti presentassero valori prestazionali apparentemente uguali ma di fatto molto diversi, in quanto misurati con metodologie discendenti dalle differenti norme di misura adoperate nei diversi Paesi. Di fatto era difficile confrontare i prodotti.

Ciò, ovviamente, non aiutava gli operatori nella fase di scelta del prodotto più idoneo a conseguire le caratteristiche di sicurezza strutturale ed antincendio, di risparmio energetico, di isolamento acustico, etc., che l'opera, in cui veniva incorporato detto prodotto, doveva possedere.

Negli anni si è constatato che l'obiettivo della direttiva europea non era di semplice ed immediato raggiungimento. In Italia nel 1993 fu emanato il DPR n. 246 di recepimento della direttiva europea, ma ciò non era sufficiente per una reale applicazione della Direttiva stessa: serviva che l'ente di normazione europeo, il CEN, emanasse le norme per i singoli prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva.

Solo diversi anni dopo sono state emanate dal CEN, su mandato della Commissione, le prime norme di prodotto necessarie a dare concreta attuazione alla Direttiva.

Oltre alle norme CEN, mancava ancora un ulteriore fondamentale passaggio per una completa, utile e condivisa applicazione da parte degli operatori: l'emanazione dei decreti interministeriali (come previsto dal DPR 246/1993) che fissassero, per ogni prodotto dotato di una norma armonizzata in applicazione della Direttiva, quali metodi di

attestazione e quali tra le diverse caratteristiche individuate dalla norma fosse obbligatorio dichiarare da parte del fabbricante, compresi eventuali livelli/classi minime di prestazione richiesti sul territorio nazionale.

Negli anni 2007-2009 solo una minima parte di prodotti (alcune decine rispetto a più di 400 prodotti per i quali erano previste norme dal CEN) ha avuto il corrispettivo decreto italiano di cui sopra. Si allega, a titolo di esempio, il decreto 11 aprile 2007, riguardante gli "aggregati".

Tale situazione non ha sicuramente aiutato gli operatori del settore a comprendere in pieno l'importanza e l'utilità della Direttiva, riducendo anche il livello di attenzione sulla sua corretta applicazione.

***Osservazioni allo
schema di
decreto***

La premessa di cui sopra serve a rendere chiare le osservazioni al testo del decreto legislativo, oggetto della odierna audizione, che si trattano di seguito.

***1) Obbligo dei
decreti***

A fronte della necessità di dare completa applicazione al Regolamento europeo n. 305/2011, che ha sostituito la direttiva 89/106/CEE, la proposta di decreto legislativo in oggetto, oltre a dettagliare i vari iter amministrativi da seguire da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati, per quanto riguarda la vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento sembra privilegiare il meccanismo del controllo ex post fissando pene severe per i trasgressori, anziché sviluppare ex ante le condizioni per una più agevole comprensione ed applicazione del Regolamento stesso.

Infatti all'art. 6 lo schema di decreto stabilisce che è il fabbricante che "individua le caratteristiche da indicare nella dichiarazione di prestazione", in relazione all'uso previsto del prodotto, e che le Amministrazioni competenti "possono" elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali.

Non si comprende un tale cambio di impostazione rispetto al DPR n. 246/1993, che toglierebbe chiarezza e certezza sulle prestazioni da dichiarare.

A parere dell'Ance occorre ribadire la **necessità che le**

Amministrazioni "debbono" emanare i decreti interministeriali per fissare, per tutti i prodotti da costruzione che hanno una norma europea armonizzata, i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche da dichiarare obbligatoriamente, nonché eventuali livelli minimi di prestazione.

È il caso di segnalare che l'Uni aveva fornito ai Ministeri competenti un dettagliato studio riguardante tutti i prodotti oggetto delle norme armonizzate europee, con l'individuazione delle caratteristiche che sarebbe stato corretto inserire tra quelle obbligatorie, sulla base di provvedimenti nazionali, ove esistenti, o per opportunità ai fini di una applicazione corretta della direttiva europea. A tale studio, a meno dei pochi decreti emanati, di fatto non è stato dato seguito.

**2) Estensione
della vigilanza
a tutti i
soggetti**

Pertanto, se da un lato si riduce l'impegno alla chiarezza da parte delle Amministrazioni competenti, dall'altro l'articolo 20 stabilisce pesanti sanzioni per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle rispettive competenze, utilizzino prodotti non conformi al regolamento 305/2011. È evidente che l'articolo 20 dimentica un punto fondamentale del processo costruttivo: il ruolo del progettista dell'opera. Solo il progettista può e deve indicare le caratteristiche essenziali, con i relativi valori ammissibili, che i diversi prodotti da impiegare devono possedere e gli estremi della corrispondente norma armonizzata europea.

L'Ance ritiene indispensabile colmare la lacuna dell'articolo 20, inserendo il progettista all'inizio dell'elenco dei soggetti coinvolti, in quanto le sue competenze e responsabilità si collocano a monte di quelle degli altri operatori.

All.to: decreto 11 aprile 2007